

**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Autorizzazioni Ambientali
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	NO
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00346 del 16/07/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 089**Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 089/DIR/2024/00361****OGGETTO:** [ID VIP 9808] - Parco agrivoltaico, della potenza di 44,86 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Acquaviva delle Fonti e Casamassima (BA).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: FLYNIS PV 34 S.r.l.

U

REGIONE PUGLIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0364052/2024 del 17/07/2024

AOO_RP - Classe: 14.20

Firmatario: Giuseppe Angelini, Marco Notarnicola



Il giorno 16/07/2024, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;



- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanato in attuazione dell'art 12 del



- D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di



- aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
- siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- debba essere contemperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 112628 del 11.07.2023, acquisita in data 21.07.2023 al prot. n. 11158 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 11477 del 28.07.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che non è stato acquisito agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali alcun contributo da parte degli Enti ed Uffici coinvolti con nota prot. n. 11477 del 28.07.2023;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 9808, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce



del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativo al Parco agrivoltaico, della potenza di 44,86 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Acquaviva delle Fonti e Casamassima (BA), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "FLYNIS PV 34" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";



- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione tecnica ID VIP 9808.pdf - dd5b60aefca77cf52cac803a57038a89559ca4800dfd01a9c14da0e6920c06d5

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 9808

Tipologia di progetto: Agrivoltaico
Potenza: 44,86 MW
Ubicazione: Acquaviva delle Fonti.
Proponente: Flynis PV 34 s.r.l.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Il progetto si sviluppa nel Comune di **Acquaviva delle Fonti**, foglio 69 particelle 52, 109, 110; foglio 70 particelle 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 40, 50, 51, 59; foglio 71 particelle 3, 4, 180, 187, 229; foglio 86 particelle 16, 32, 82, 83, 87, 90; foglio 94 particelle 95, 173, 177, 178, 180, 181; foglio 95 particelle 117, 123; foglio 96 particelle 6, 7, 36, 43, 46, 47, 48, 71, 72, 87, 92, 98, 100, 101; foglio 103 particelle 2, 3, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 32, 34, 37, 116, 118, 119, 120, 159, 160, 167, 196, 197; foglio 104 particelle 51, 85, 99, 174.

L'area di progetto è divisa in 12 sezioni, le sezioni dalla 1 alla 7 sono situate a circa 5,6 km a sud est del centro abitato di Acquaviva delle Fonti (BA), mentre le sezioni a nord (dalla 8 alla 12) sono ubicate a circa 3,8 km dal medesimo centro abitato. L'area di progetto viene dichiarata con un'estensione complessiva catastale pari a 116,72 ettari ed un'area recintata pari a 71,43 ha.

L'impianto fotovoltaico sarà collegato in antenna a 36 kV, tramite cavidotto con lunghezza pari a circa 12,87 km, su una nuova Stazione Elettrica (SE).

IDONEITÀ DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **ricade parzialmente** rientra nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, (lett. c ter 2) D.Lgs..199/2021, in quanto

- parte della sezione 12 dista meno di 500 metri da altro impianto (F/CS/A048/22) e meno di 300 m dall'autostrada A14 (vedi fig. 1)
- parte della sezione 8 dista meno di 500 metri da altro impianto (F/CS/A048/1, vedi fig. 1)
- parte della sezione 7 dista meno di 500 metri da altro impianto (F/CS/A048/12, vedi fig. 2)
- parte delle sezioni 3 e 6 distano meno di 500 metri da impianto F/CS/A048/10, vedi fig. 2
- parte della sezione 1 dista meno di 500 metri da impianto F/CS/A048/22, vedi fig. 2




Fig. 1 - Sezioni d'impianto da 8 a 12 rispetto a impianti esistenti ed autostrada




Fig. 2 - Sezioni d'impianto da 1 a 7 rispetto a impianti esistenti ed autostrada

Per quanto riguarda le altre sezioni d'impianto, come visibile nelle figure che seguono,

- nelle aree interessate **non** sono già installati impianti della stessa fonte (lett. a)
- Gli impianti **non** ricadono in un sito oggetto di bonifica (lett.b)
- **non** interessano cave o miniere (lett.c)
- **non** sono nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (lett.c bis 1)
- **non** ricadono entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (lett. c ter 1), non sono adiacenti alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (lett. c ter 3).
- **ricadono** nella fascia di rispetto di beni sottoposti a tutela (500 metri per gli impianti fotovoltaici, lett. c quater), in particolare i seguenti:
 1. Bosco ed aree soggette a vincolo idrogeologico
 2. Segnalazione architettonica: Masseria del Panzariello, BA101213
 3. Lama Picone; Grotta Sant'Elia, cavità PU_1776; bosco; vincolo idrogeologico
 4. Formazioni arbustive in evoluzione naturale; Lama Picone; bosco; vincolo idrogeologico
 5. Area soggetta a vincolo idrogeologico
 6. Il Lamone: elemento del reticolo idrografico di connessione della R.E.R.



Fig. 3 - Sezioni da 8 a 12 con buffer di 500m, rispetto ai beni sottoposti a tutela (PPTR)



Fig. 4 - Sezioni da 8 a 12 con buffer di 500m, rispetto ai beni sottoposti a tutela (PPTR)

Verifiche ai sensi del RR 24/2010

Le aree di impianto recintate ed occupate dai pannelli fotovoltaici, dalle cabine elettriche etc. sono collocate al di fuori delle cosiddette “aree non idonee”, riportate nella successiva figura 5. Si tenga presente che nella figura sono rappresentate le aree catastali interessate, che risultano notevolmente più estese rispetto alle effettive aree di impianto. Il progetto prende correttamente in considerazione la presenza di aree non idonee, che vengono escluse dall’impianto. Di conseguenza, dell’intera superficie catastale disponibile (dichiarata pari a 116,72 ettari) solo la cosiddetta area recintata (pari a 71,43 ha) risulta effettivamente utilizzata per la realizzazione dell’impianto.




Fig. 5 - Ubicazione rispetto alle aree non idonee di cui al RR/24/2010

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, si evidenzia l'**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

- a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.
- c) **non** è provato il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili.
- d) **non** è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) **non** adeguatamente argomentata l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio
- f) il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi,
- g) **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;

AGRIVOLTAICO

Il progetto prevede l'associazione tra la tecnologia fotovoltaica e coltivazione del terreno agrario della zona recintata con la coltivazione di specie erbacee e contempla l'avvicendamento di graminacee e leguminose.

Il possesso dei **requisiti minimi** previsti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022 è argomentato in uno specifico elaborato¹.

Ai fini del calcolo degli indicatori il proponente dichiara una superficie totale $S_{tot} = 62,90$ ha ed una superficie agricola $S_{agricola} = 50,78$ ha. In base a tali elementi il proponente dichiara il possesso del primo indicatore, indispensabile per l'ottenimento della qualifica di impianto agrivoltaico, cioè il parametro *A.1 Superficie minima per l'attività agricola*, finalizzato a garantire sugli appezzamenti oggetto di intervento (superficie totale del sistema agrivoltaico, S_{tot}) che almeno il 70% della superficie sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA).

Il proponente dichiara che, per ottenere la Superficie Totale *"si è fatto riferimento alla superficie delle singole tessere che compongono la totalità del Sistema Agrivoltaico proposto. Le tessere sono state identificate considerando la proiezione ortogonale dei tracker inclinati di 90° (massima superficie proiettata, ovvero con i moduli paralleli al suolo) oltre ad un offset di valore pari al gap."* In realtà le Linee Guida definiscono come *"Superficie di un sistema agrivoltaico (Stot): area che comprende la superficie utilizzata per coltura e/o zootecnia e la superficie totale su cui insiste l'impianto agrivoltaico"*. In base a tale definizione il valore corretto della Superficie Totale è quello che il proponente indica come Area Recintata, pari a 71,23 ha.

Anche ricalcolati con i nuovi valori gli indicatori risultano soddisfare i requisiti delle Linee Guida.

CAVIDOTTI

Il progetto prevede la posa di circa 40,3 km di cavi di media tensione e quasi 13 km di cavi di alta tensione. Il tutto a fronte di una potenza installata di circa 45 MW.

OSSERVAZIONI E CONCLUSIONI

- Il progetto si articola su ben dodici sezioni di impianto, anche **piuttosto distanti** tra loro. Per interconnetterli è infatti necessario un lungo e articolato cavidotto privato che rappresenta in effetti l'unico elemento di aggregazione di interventi fisicamente ed operativamente disgiunti.
- Parte dell'impianto ricade in area idonea ai sensi dell'art. 20, co.8, (lett. c ter 2) D.Lgs. n.199/2021, entro il limite di 500 metri da altri impianti fotovoltaici o a meno di 300 m dall'autostrada. Si fa presente, sul punto, che il concetto di **area idonea** va inteso alla stregua dell'art.1, co.2, lett. a) D.M. 21 giugno 2024, quale area **"...in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199"**, e non quale **aprioristico nulla-osta ex lege di installazione di impianti F.E.R.** nella stessa;
- L'area occupata dagli impianti non ricade tra quelle classificate come non idonee all'installazione di impianti FER ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010.
- Il progetto possiede i requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022.

¹ Relazione Agronomica e Progetto Agrivoltaico, 2983-5284-ACQ-VIA-R04